



“A CHIARE LETTERE – CONFRONTI”

**Francesco Zanchini di Castiglionchio**

(già ordinario di Diritto canonico nell'Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza)

**Tra conversione del peccatore e punizione del reo.  
Le contraddizioni del processo penale canonico, oggi<sup>1</sup>**

**SOMMARIO:** 1. Le ascendenze remote di un moderno pasticcio legislativo - 2. (*segue*) Per una politica della pena opposta a quella del libro VI del CIC - 3. (*segue*) Inefficacia sanzionatoria voluta, o pseudo-riforma? - 4. Su alcune urgenze contestuali di graduale riforma vera, non simulata.

**1 - Le ascendenze remote di un moderno pasticcio legislativo**

Anche in materia penalistica, come altrove, il distacco volutamente marcato dell'esperienza canonistica da quella degli ordinamenti di diritto pubblico europeo ha operato sul piano inclinato di una contaminazione confusiva con rispettabilissime idee della teologia morale posttridentina, valide forse (ma probabilmente fino a un certo punto) sul terreno della discussione di *casus conscientiae*, ma non certo su quello della dissuasione del potenziale autore del comportamento criminoso dalla messa in atto di condotte lesive di una convivenza ordinata.

Da questo atteggiamento mentale è scaturita una diffidenza verso la repressione penale intesa come dissuasione **categorica** da comportamenti offensivi del valore protetto dalla norma; alla quale si è preferito anteporre, ancora dopo il codice Gasparri, quello della salvezza eterna dell'autore dell'offesa, mediante una sua auspicata conversione *post factum*, da conseguire tramite misure di paterna interlocuzione, dirette a favorire il verificarsi della sua *recessio a contumacia* (per altro verso incoraggiata, a suo tempo, con le torture dell'Inquisizione).

Questa cornice ideologica appariva, ed era conforme a tradizionali regole antiche, che opponevano alla politica criminale degli stati il

---

<sup>1</sup> Contributo non sottoposto a valutazione.



modello escatologico di una asserita fraternità immanente alla comunità evangelica, per altro bilanciata opportunamente da una cospicua riserva, consistente in concrete pretese di braccio secolare avanzate nei confronti della politica (così delegando ad altri, in talune emergenze deprecabili, il “lavoro sporco” della brutalità sanzionatoria nel sistema di cristianità).

L’inevitabile crisi di questo sistema di fronte alla rivoluzione illuministica ha a lungo mancato di provocare incertezze nella direzione ecclesiastica dominante, impegnata tenacemente a puntare su una inversione di tendenza, finalmente favorevole alla riedizione, magari in forme nuove, del collaudato, pur se ormai offuscato modello ideologico della *christianitas*. Strategia che, come ognuno sa, aveva verosimilmente convinto la chiesa di Roma a intraprendere un percorso di frequente *appeasement* concordatario, sia pure dialettico, sul fronte delle diramazioni storiche occidentali dell’ideologia fascista. Il che spiega, fra l’altro, come la concrezione di quest’ultima nell’avventura di Mussolini (come pure nell’*alzamiento* di Franco) abbia da taluno potuto esser vissuto, oltre Tevere, come un’occasione da non perdere per una riaffermazione dell’ordine posttridentino di fronte alla deviazione dal passato di troppe democrazie laiche occidentali, deviazione da contrastarsi tramite la prosecuzione, in forme nuove, dell’ottocentesca inimicizia “di principio” fra il secolo e la Chiesa.

## 2 - (segue) Per una politica della pena opposta a quella del libro VI del CIC

Si sarebbe potuto sperare che, dopo il concilio della *Dignitatis humanae* e della *Gaudium et spes*, un lavoro a tutto campo di ripensamento canonistico dei principi dell’afflittività sanzionatoria avrebbe senz’altro condotto a una profonda revisione del libro V (*De delictis et poenis*) del codice Gasparri. Senonché, imprevedibilmente, una revisione c’è stata, ma solo attraverso una sostanziale scomparsa della tutela giurisdizionale, attuata mediante la sostituzione di essa con un procedimento disciplinare generalizzato di competenza dell’autorità amministrativa, ritenuto evidentemente il più adatto a perpetuare il pasticcio della commistione “pastorale” tra bastone e carota, caratteristico dell’età anteriore. Era necessario cioè che tutto cambiasse, perché tutto restasse come prima; semplicemente approfondendo oltre ogni limite pensabile -mediante il generalizzarsi della facoltatività dell’azione penale del promotore di



giustizia- la cancellazione della separazione dei poteri operata, a suo tempo, con il codice Gasparri<sup>2</sup>.

Questa svolta confusiva, provocata oltre tutto dalla censura ideologica (voluta, o inconsapevole) sul tema del dubbio drammatico aperto dalle teorie dell'inconscio sulle possibilità di seriamente indagare, per controllarle, nelle turbe del Sé, sembra entrato in irreversibile crisi alla prova dell'attuale dilagare, in forma statisticamente preoccupante, dello scandalo montante della pedofilia del clero. Nei confronti del quale il solito ex S. Ufficio non ha trovato di meglio, che inventarsi la categoria ineffabile dei *delicta graviora*, sul cui registro declinare l'impotenza del sistema ad affrontare con mezzi più accettabili di un'indiscriminata mattanza (frutto anonimo di una prassi di denunce incontrollate, date non di rado per buone senza prove a corredo e senza interrogatorio dell'imputato) una emergenza che quotidianamente travolgeva la credibilità della Chiesa universale, mentre il patrimonio delle sue diocesi più ricche, al fine di "coprire lo scandalo", veniva in pochi anni depredata da torme di avvocati senza scrupoli.

È a partire da questo evento, che si dovrebbe porre all'attenzione del legislatore il problema di un ripensamento radicale della giustizia penale nella Chiesa, tale da riportare, come negli stati moderni, il tema del ravvedimento del reo al di là (e non al di qua!) della severa pronuncia di una giusta pena, da irrogarsi comunque non al di fuori di un giusto processo, e del rispetto della persona, e della carità verso di essa. Punto di equilibrio irrinunciabile, questo, tra il valore della dissuasione afflittiva della pena edittale, da irrogarsi esclusivamente in funzione dell'offensività della condotta perpetrata, e quello del rispetto dei diritti inviolabili di ogni imputato, in un processo inteso come forma stessa dell'inveramento di questi. Salva restando, comunque, la finalità medicinale di una pena concepita come correzione del deviante, alla luce degli insegnamenti (a suo tempo, non a caso, condannati dal S. Ufficio) di Cesare Beccaria.

Il che nulla toglie al pregio formale di riforme che, come quelle del 1983, non hanno fatto altro che tentare di mantenersi coerenti, con nuovi espedienti, all'assetto dato in materia al tema della pena dal codice Gasparri, in coerenza con una tradizione di cristianità dura a morire; il punto di conflitto con le riflessioni che presento essendo da situare **a monte** di quella antica tradizione, a mio sommesso avviso *enutritiva peccati* proprio in quanto inseparabilmente connessa a un assurdo ripudio, da parte della chiesa istituzionale, dell'uso laicamente pedagogico di misure

---

<sup>2</sup> Cfr. gli attuali cann. 1718, 1721 Cod. Iur. Can.



efficaci di dissuasione da comportamenti lesivi di valori rilevanti, ingiustamente calpestati dal reo (da amarsi tuttavia con l'amore di Abele, pur riprovandone la condotta). Ripudio per certo innestato su una permanente confusione metodologica, finora irrisolta, tra peccato e delitto, tra foro interno e foro esterno. Una confusione da superare per la stessa credibilità della giurisdizione penale della Chiesa di fronte a un mondo giuridico esterno, rispetto al quale la persistenza di essa, a partire dalla *Pastor aeternus*, in un sordo, inspiegabile rifiuto delle comuni radici culturali conseguirebbe proprio il risultato contrario a quello garantito dal braccio secolare, di medievale memoria: provocando l'inevitabile sanzione di inefficacia delle determinazioni canoniche, prevista per gli atti contrari all'ordine pubblico interno dello Stato (salva l'inevitabile reazione, presumibilmente analoga nelle stesse circostanze, di altri ordinamenti superstatuali).

### 3 - (segue) Inefficacia sanzionatoria voluta, o pseudo-riforma?

Si direbbe che il corpo gigantesco della Chiesa cattolica resista, oggi più che mai, a riforme intese comunque a determinare ritocchi qualitativi consistenti nell'intima sua struttura istituzionale. Quasi che, da parte di molti, ci si possa al più rassegnare agli eccessi di zelo "conciliare" ricorrenti di qualche papa, in attesa che il tempo ne ricopra al più presto le deprecabili conseguenze: e c'è da scommettere che i fautori di questo attendismo non siano pochi, nell'*entourage* stesso del pontefice regnante. Un po' come ai tempi di Giovanni XXIII, o di Paolo VI, o di Giovanni Paolo I.

Tutto come da copione, in Curia? Certamente sì, se è vero che, questa volta, l'idea di collegialità si è fatta strada a più livelli, non dunque solo a quello episcopale, e in certi casi ha rischiato di oltrepassare il limite stesso di Basilea. La lealtà petrina del papa attuale non può essere posta in dubbio, ma nei ranghi curiali la paura (cattiva consigliera) è davvero tanta.

D'altronde, ricorrere alla *via concilii* sembra in astratto superfluo; ma l'esemplarità del modello costanziense del decreto *Frequens* si propone con rinnovata eloquenza. Ancora una volta la convocazione del Sinodo dei vescovi si propone come un mezzo (purtroppo reso fragile da tacite convenzioni restrittive, stipulate nel lungo intermezzo di egemonia curiale tollerato dagli ultimi due papi) per riportare la collegialità in grado di tornare in dialogo diretto col vertice papale del governo ecclesiastico su temi di alta politica, riducendo il potere della Curia nel confine dell'indirizzo amministrativo. Ma è il corpo episcopale ad apparire ancora



in ritardo nell'esprimere con convinzione un consenso a questo salto decisivo di qualità del proprio contributo alla trasformazione costituente, iniziata sotto Paolo VI. E la freddezza, ultimamente riscontrata nel Sinodo per la Famiglia di fronte a prospettive anche minime di revisione di una mentalità (definita dal mio amico Cereti "novaziana") largamente presente nelle sedute di esso, non lascia bene sperare della disponibilità del corpo episcopale a sostenere, allo stato, incisive mutazioni, di lungo periodo, nella disciplina della chiesa universale.

Qualche segno di sensibilità episcopale alle esigenze dei nuovi tempi ha manifestato, per contro, la recente critica dell'antieroe, netto diniego di discutere le proposte di revisione del vincolo di celibato per i chierici, soprattutto in occasione delle discussioni di un recente sinodo per l'America latina; ma non pare che questo nuovo atteggiamento abbia superato il confine di un interesse "archeologico" per la esemplarità di fatti ormai tracciati nella storia, attuale o remota, delle chiese, senza possibilità che di essi si provveda a un rilancio apprezzabile in una futura prospettiva politica, più o meno lontana.

#### **4 - (segue) Su alcune urgenze contestuali di graduale riforma vera, non simulata**

D'altronde, innovare nel profondo lo statuto personale dei chierici significa toccare, in questo momento, la cerniera stessa del rapporto tra Chiesa giuridica e mondo. Un'impresa delicatissima, in cui l'immagine di essa è radicalmente coinvolta, dai tempi del vittorioso affermarsi del mito gregoriano della *societas inaequalis*: il che dà ragione dei mille dubbi ai quali comprensibilmente ci si trova esposti, in un passaggio di fase in cui è duramente sottoposta all'attenzione mondiale la maniera con cui vengono operati il reclutamento, la selezione, la formazione, l'immissione nei ranghi, e infine la disciplina cui viene a essere stabilmente tenuto il personale, che mentre parliamo non cessa di essere immesso nell'ufficio pastorale.

Sembra anzitutto che debba intensificarsi (ma non oltre certi limiti, per evitare rischi di derive anarcoidi) la tendenza a differenziare i canali di reclutamento, potenziando la presenza di parrocchie in affidamento a enti religiosi, o a comunità diaconali a composizione prevalente di laici. Ma non può certo continuare a essere tollerata la pregiudiziale ostilità attuale alla prudente introduzione graduale, sia pure non senza serie motivazioni, della ordinazione di 'preti latini uxorati'. Ciò nella consapevolezza, oltre tutto, che non viene qui assolutamente in gioco una regola della chiesa



apostolica (gli apostoli erano per lo più sposati!), né tanto meno quella della “grande Chiesa” ecumenica della tarda antichità; giacché l’introduzione del celibato fu proposta per la prima volta, in Occidente, proprio dai Gregoriani, e da costoro attuata sobillando contro il “nicolaismo” monaci e plebaglia armata, non senza -come è noto- impiego ragguardevole di violenza e di sangue.

Oggi, l’introduzione nella chiesa latina di clero uxorato (dopo le mille deroghe finora applicate nel consentirvi l’ingresso a membri convertiti dal clero di altre confessioni cristiane) è piuttosto un tabù ideologico, che una seria difficoltà dottrinale. E con essa verrebbe a concretarsi un benefico disgelo nei confronti di una diversità disciplinare non condivisa dalla maggior parte delle confessioni cristiane, con effetti oltre tutto positivi per una miglior comprensione reciproca della propria storia sia da parte cattolica, che acattolica.

Quanto alla discussione sulle potenzialità nevrotizzanti di un celibato coatto, trattasi di questione di competenza delle autorità sanitarie, che non può certo esser discussa in questa sede. Sembra per altro che si possa affermare che da una sessualità sanamente liberata nel matrimonio possano scaturire conseguenze salutari sul piano dell’equilibrio individuale e sociale dei soggetti, che fossero coinvolti direttamente in una innovazione del genere.

Va poi soggiunto, infine, che una tale apertura a esigenze ecumenicamente vive di superamento delle diversità confessionali sarebbe sentita dalla gente comune quale un momento di umanizzazione innegabile del ministero cattolico; dal quale forse prenderebbe avvio un processo salutare di ripensamento critico della sessuofobia medievale. Fonte questa, a sua volta, di una concezione sacrale della disciplina del celibato manifestamente incapace di affrontare la sfida della missione in un mondo esposto a meccanismi diffusi di erotizzazione di massa; con una caduta verticale della responsabilità personale (e dunque della capacità penale) in soggetti che a essere esposti a tanto non siano stati adeguatamente preparati, o addirittura manifestino tendenze irresistibili verso comportamenti devianti, per avventura sottoposti a indagine penale della magistratura statale, in parallelo con le irrisorie misure della correzione fraterna e della sollecitudine pastorale rese obbligatorie dalla disciplina codiciale<sup>3</sup>, senza previsione - oltre tutto - di un qualsiasi collegamento pattizio tra i rispettivi interventi delle due Autorità.

---

<sup>3</sup> Cfr. can. 1341 Cod. iur. Can.



Se, infine, è vero che la ricerca si giova dal porre il proprio oggetto sotto il nuovo angolo visuale che una politica lungimirante consenta, sarà indubbiamente proficuo vedere l'avvocatura ecclesiastica occuparsi anche di materie diverse dal recinto matrimoniale, in cui da troppi secoli è stata relegata da papa Lambertini; riaprendo in altre direzioni (il diritto penale, per non dire di quello amministrativo) quel circuito tra scienza ed esperienza, che fondò nel passato la grandezza di chi "l'uno e l'altro foro aiutò sì, che piace in Paradiso".